

Suap Comune



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034

- email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it -

C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

Assistenza agli alunni e agli studenti con disabilità e criteri per la mobilità

A seguito di ordinaria convocazione di conferenza simultanea (L.241/1990, art. 14-ter) per trattare disposizioni da assumere per la mobilità alunni e studenti con disabilità, in data 26 novembre 2022, presso la Presidenza dell'Istituto, intervengono:

Dirigente Scolastico – Alessandro Carè

Sindaco del Comune di Amaroni – Luigi Ruggiero

Sindaco del Comune di Vallefiorita – Salvatore Megna

Assessore Politiche Sociali Comune di Squillace – Rosetta Talotta

Assessore Politiche Scolastiche Comune di Squillace – Mariella Trombetta

Intervengono da remoto

Sindaco del Comune di Stalettì – Alfonso Mercurio

Dirigente Scolastico IIS Majorana di Girifalco

Le SS.LL. invitate a partecipare alla conferenza di servizio intervengono nel merito delle disposizioni da assumere per favorire l'adozione di misure di inclusione per gli alunni e gli studenti con disabilità.

Si richiama la necessità di fornire un servizio ScuolaBus attrezzato alle necessità di alunni di Scuola primaria e Studenti di Scuola Secondaria. Il Sindaco del Comune di Vallefiorita si dichiara disponibile a mettere a disposizione di tutte le Scuole del Comprensorio, anche per eventuali uscite didattiche di breve raggio, la vettura ScuolaBus con pedana per disabili in dotazione al Comune. La stessa non potrà essere utilizzata per il servizio trasporto disabili di Scuola Secondaria di I Grado in quanto non idonea. A tal fine l'Assessore alle politiche Sociali di Squillace si impegna a gestire analogo servizio con la vettura ScuolaBus del Comune di Squillace dal momento in cui verrà resa idonea al trasporto disabili con l'acquisto di una pedana.

Il Dirigente Scolastico chiede dunque di favorire le pratiche inclusive adottando le misure tecniche e logistiche necessarie per favorire le modalità di trasporto sugli ScuolaBus attrezzati dai Comuni per gli spostamenti brevi. Nel caso di uscite didattiche, anche a seguito di confronto con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Majorana di Girifalco/Squillace, sarà cura dell'Istituto investire su ditte esterne per il servizio di trasporto.

Per il servizio di assistenza si richiede invece ai Comuni di disporre l'erogazione di economie per l'acquisto dei servizi di assistenza di base o alla persona tramite apposito bando gestito

Suap Comune

dall'Istituto. A fronte di tale richiesta i presenti dichiarano di poter disporre tale erogazione in vista di quelle che saranno le necessità della scuola sia attraverso fondi previsti appositamente per la mobilità degli alunni disabili sia utilizzando le risorse previste dal Piano Regionale per il diritto allo studio ex lege 27/1985.

A fronte della richiesta di assistenza specialistica agli alunni con disabilità, il Dirigente nota che i servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale e le necessarie risorse professionali da destinare all'assistenza, siano di competenza degli Enti locali preposti, sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017. Resta a carico della scuola l'assistenza di base, intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della Legge 104/1992".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro Carè



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034

- email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it -

C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

Allegato A al verbale della Conferenza dei Servizi per l'inclusione

P.C Atti, DSGA

Funzioni strumentali per l'Inclusione

Personale AA Collaboratori scolastici

Oggetto: piano delle attività funzionali all'inclusione e all'assistenza di base degli alunni e studenti con disabilità

Ai sensi della vigente normativa che si richiama in calce alla presente comunicazione, rientrano nella competenza degli istituti scolastici **l'assistenza materiale e la cura dell'igiene personale, l'ausilio in entrata ed uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici** (Nota MIUR 30/11/2001).

Nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l'accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell'accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed **ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale** dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le **funzioni aggiuntive** (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da

Suap Comune

remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, **qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente**, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi. A tale riguardo la carenza di organico del profilo collaboratore scolastico non consente di razionalizzare il servizio di assistenza ai disabili spesso in numero ampiamente superiore alla singola unità di personale collaboratore disponibile per il funzionamento dei plessi articolati con più classi su più piani. Si rende pertanto necessario l'intervento di figure specialistiche a cui co-affidare la gestione dell'autonomia e della cura personale.

L'obiettivo di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza attraverso gli accordi di programma previsti dall' art. 13, comma 1, lettera A, della l. 104/92, già in atto.

Rimane in capo all'Ente Locale il compito di fornire l'**assistenza specialistica** da svolgersi con **Personale Educativo Assistenziale nelle Scuole** (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001). Si tratta di figure quali l'**educatore professionale**, l'**assistente educativo**, il traduttore del linguaggio dei segni o il **personale paramedico** e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.

La legge regionale 27/1985 all'art. 4 (**Tipologia degli interventi**) prevede al comma 4 **"Agli alunni portatori di handicap è fornito in relazione ad esigenze di carattere economico e familiare, ogni servizio e strumentazione tecnica idonea a facilitarne la frequenza e l'apprendimento"**. I criteri e i parametri previsti nel piano regionale della Regione Calabria prevedono interventi compresi tra le seguenti voci di spesa al punto 1 e al punto 4:

Assistenza specialistica, ausili didattici ed attrezzature per l'inserimento degli alunni disabili.

Trasporto scolastico (spese per acquisto scuolabus, provvisto di pedana per alunni diversamente abili; spese generali in percentuale e, comunque, in misura non superiore al 40% delle spese sostenute dal comune per ciascuna tipologia di rimborso per carburante, assicurazioni, personale, eventuale noleggio mezzi a seguito dell'emergenza Covid);

Il servizio di assistenza specialistica ai disabili presso le scuole consiste in tutti gli interventi funzionali per aumentare il livello di autonomia e di integrazione dei disabili. L'esigenza di tale personale nel processo di integrazione nasce dalla necessità di svolgere un'azione diretta a dare risposta a specifici bisogni materiali (**cura della persona**, alla deambulazione) e ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo, riconoscimento del rapporto distanza - vicinanza con le altre persone, relazioni partecipate).

Le aree di seguito individuate costituiscono un elenco indicativo:

- autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, ...);

Suap Comune

- autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno - per i minorati visivi a ciò deve provvedere personale assegnato dall'ASL in base alla Nota del Ministero della Salute prot n. 12259 del 28 Aprile 2003)
- inserimento sul piano sociale in situazioni ludiche, di routine, di attività di arricchimento del curriculum, ... ;
- prima conoscenza, anche in forma soltanto intuitiva, dello spazio, del tempo, dell'ordine, delle quantità delle cose ...

Più specificamente con riguardo ai compiti di assistenza per" l'autonomia":

- assistere alunni paraplegici o tetraplegici.

Relativamente agli interventi previsti dal Piano Regionale per il Diritto allo studio, si specifica che per assistenza specialistica si intende un insieme di prestazioni a contenuto e profilo socio-educativo-professionale funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità.

L'**assistente per l'autonomia e la comunicazione** è una figura appositamente formata, in possesso di competenze professionali specifiche, che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno in situazione di handicap. L'assistenza specialistica all'autonomia ed alla comunicazione, prevista dall'art.13, comma 3 della L.104/92 costituisce il secondo segmento dell'assistenza agli alunni disabili, da distinguere dall'assistenza di base, che spetta invece alla Scuola e al Personale ATA. Trattasi di figure quali, a puro titolo esemplificativo, **l'educatore professionale**, il traduttore del linguaggio dei segni o **il personale paramedico** e psico-sociale (**proveniente dall'ASP**) che svolge assistenza specialistica nei casi di particolari deficit, figure provviste di qualifiche nel campo dell'assistenza e dell'educazione, regolarmente riconosciute all'interno del repertorio approvato dalla Regione Calabria.

Gli assistenti specialistici hanno il compito di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e la comunicazione, collaborando con il personale della scuola e gli insegnanti, ai fini della effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche.

I Comuni possono utilizzare la gestione diretta o il **trasferimento** dei fondi alle istituzioni scolastiche, che possono gestire in economia, tramite personale selezionato attraverso avvisi pubblici (manifestazioni d'interesse per il reperimento del personale).

SCHEDA A)

I riferimenti normativi

I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all'assistenza agli alunni portatori di handicap sono:

- ❑ **DPR n° 616, 24 Luglio 1977**, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica - Capo VI degli artt. 42 e 45;
- ❑ **legge 104/ 92 art.13 Comma 1:** *"L'integrazione scolastica si realizza... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/ 1990...; Comma 3)* *Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."*
- ❑ **d. lgs 112 del 31/03/98 art.139 comma 1** *"Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; ...c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";*
- ❑ **Legge 124 del 3 maggio 1999, art. 8:** Trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, comma 2: *"il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili."*
- ❑ **D.M 23/7/99 Art. 7** Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: *"il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purchè previsti nel profilo statale"*
- ❑ **Legge 328 dell'8/11/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III art. 14**
- ❑ **CCNL 1998/2001. Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico.** Indica tra le mansioni: *"l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale"*
- ❑ **Protocollo d'Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS del 13 Settembre 2000;** (art.2 punto B: *"L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31 tab. A Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica."*).
- ❑ **CCNI 1998-2001 art. 46 - Formazione specialistica** *" Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 (L. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con un valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la*

Suap Comune

durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell'allegato 6 (tra cui "l'attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale") in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all'allegato 7.";

- ❑ **Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001**, Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: *"ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale"*
- ❑ **Ipotesi di accordo MPI - ARAN – OO.SS del 28/9/2001** (in corso di perfezionamento) . *"alla prima riga dell'ultimo capoverso del profilo del collaboratore scolastico (tabella D citata) è soppressa la parola "anche""* .
- ❑ **Intesa tra MIUR e le OO.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001** Punto 3: *"Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall'art.4 dell'ipotesi di accordo ARAN – OO.SS del 28/9/2001"*.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Care'